Civile Ord. Sez. 2 Num. 30986 Anno 2019
Presidente: CARRATO ALDO
Relatore: PICARONI ELISA
Data pubblicazione: 27/11/2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso 13944-2016 proposto da:

BENEDETTI IDELMO, VICENTINI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI SALA;

- ricorrenti -

contro

2019

1841

PREFETTURA DI BERGAMO, in persona del Prefetto pro tempore, MINISTERO INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

- controricorrenti -

nonchè contro

TOSI FLAVIO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 2620/2015 del TRIBUNALE di BERGAMO, depositata il 26/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/09/2019 dal Consigliere ELISA PICARONI;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FATTI DI CAUSA

1. Oggetto di ricorso è la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2620 del 2015, pubblicata il 26 novembre 2015, che ha accolto l'appello proposto dalla Prefettura UTG di Bergamo e dal Ministero dell'interno avverso la sentenza del Giudice di pace di Grumello del Monte n. 167 del 2013 e nei confronti di Vicentini s.p.a., Flavio Tosi, in qualità di Sindaco di Verona, e di Idelmo Benedetti.

1.1. Il Giudice di pace aveva accolto l'opposizione proposta da Vicentini spa, Tosi e Benedetti avverso numerose ordinanze-ingiunzioni del Prefetto di Bergamo (nn. 26775; 27310; 27309; 28715; 28788; 26835), emesse il 25 gennaio 2013 e notificate il 13 febbraio 2013, per altrettante infrazioni stradali (artt. 142 commi 8 e 9, cod. strada) commesse a mezzo di veicoli di proprietà della società Vicentini, concesse in comodato al Sindaco di Verona, e condotte dall'agente di pubblica sicurezza Idelmo Benedetti.

Ad avviso del Giudice di pace era applicabile la scriminante di cui all'art. 4 l. n. 689 del 1981, e ciò rendeva superfluo l'esame di ogni altra questione, ritenuta assorbita.

2. Il Tribunale ha riformato la decisione.

2.1. Per quanto ancora di interesse in questa sede, il Tribunale ha ritenuto che l'opposizione proposta dal Benedetti fosse inammissibile in quanto il predetto non era stato destinatario delle ordinanze-ingiunzioni.

Avuto riguardo alla posizione della società proprietaria dei veicoli, il Tribunale ha precisato di dover esaminare soltanto la questione della sussistenza dell'esimente prevista dall'art. 4 l. n. 689 del 1981 – posto che gli originari opponenti, vittoriosi in primo grado, non avevano proposto appello incidentale – e nel merito ha rigettato l'opposizione. Secondo il Tribunale, l'esimente invocata non poteva dirsi integrata per il

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

solo fatto che al momento del rilevamento della velocità il veicolo fosse in uso al Sindaco di Verona, e fosse condotto da un agente di pubblica sicurezza, occorrendo la prova che il superamento del limite di velocità fosse collegato ad una situazione concreta riconducibile all'esimente, nella specie neppure allegata.

3. Per la cassazione della sentenza ricorrono Idelmo Benedetti e Vicentini spa, sulla base di tre motivi ai quali resistono il Ministero dell'interno e la Prefettura UTG di Bergamo. Entrambi i ricorrenti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si deve rilevare la tardività della memoria depositata dai ricorrenti in data 30 agosto 2019. Il termine previsto dall'art. 380-*bis.1* cod. proc. civ. per il deposito di memorie – non oltre dieci giorni prima dell'adunanza camerale – era scaduto in data 31 luglio, dovendosi tenere conto del periodo di sospensione feriale.

2. Con il primo motivo, dedotto nell'interesse del solo Benedetti, è denunciata nullità della sentenza per violazione dell'art. 100 cod. proc. civ. e si contesta che il Benedetti era stato destinatario del provvedimento del Prefetto di Bergamo di sospensione della patente di guida per 21 giorni ed era soggetto alla decurtazione dei punti della patente, sicché, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, aveva interesse all'annullamento delle ordinanze-ingiunzioni.

3. Con il secondo motivo, dedotto nell'interesse di entrambi i ricorrenti, è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 4 l. n. 689 del 1981 e 2697 cod. civ.

Si contesta che, nel ritenere che non fosse provata la sussistenza dell'esimente allegata, il Tribunale non avrebbe considerato che dal 2007 la Prefettura di Verona aveva disposto un servizio di protezione in favore del Sindaco Tosi, e

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

che al momento delle rilevate infrazioni il Sindaco era trasportato per impegni istituzionali dal suo autista, al quale era stata conferita la qualifica di agente di P.S. ai sensi dell'art. 5-*bis* d.l. n. 83 del 2002, conv. con modif. e integr., dalla l. n. 133 del 2002.

Non era necessario allegare e provare specifiche circostanze esimenti, poiché l'art. 5-*bis* citato, che richiama l'art. 177 cod. strada, attribuisce a determinati soggetti, tra i quali gli agenti di P.S., la facoltà di derogare alle norme del codice della strada pur nel rispetto delle regole di comune prudenza e diligenza.

4. Con il terzo motivo è denunciata, nell'interesse di entrambi i ricorrenti, violazione degli artt. 333, 346, 112 cod. proc. civ., e si contesta l'affermazione del Tribunale secondo cui la questione concernente la tempestività delle ordinanze-ingiunzioni, non esaminata dal giudice di primo grado, non poteva essere esaminata in grado di appello in assenza di appello incidentale.

5. Il primo motivo è infondato.

5.1. Non è contestato in atti che le ordinanze-ingiunzioni siano state emesse nei confronti soltanto del Comune di Verona e della società Vicentini e che il Benedetti non avesse impugnato i verbali di accertamento, ragione per cui il predetto Benedetti non aveva legittimazione proporre l'opposizione (*ex plurimis*, Cass. 14/03/2017, n. 6506; Cass. 22/03/2006, n. 6359; Cass. 19/09/2005, n. 18474). L'interesse diretto all'impugnazione neppure potrebbe ritenersi sorto per effetto della notifica al Benedetti dell'ordinanza di applicazione della sanzione accessoria di sospensione della patente di guida, trattandosi di provvedimento *ex se* impugnabile anche per ragioni connesse all'attività di accertamento presupposta fin quando i relativi verbali non siano definitivi.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

6. Il secondo motivo è inammissibile con riferimento alla posizione del ricorrente Benedetti, per effetto del rigetto del primo motivo di ricorso, ed è infondato con riferimento alla posizione della ricorrente Vicentini spa.

6.1. La sentenza impugnata ha dato anche conto che gli opponenti-appellanti non avevano dimostrato la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla citata norma per il riconoscimento dell'esimente, essendosi limitati ad invocarne l'applicazione automatica in conseguenza del servizio istituzionale che si stava espletando al momento dell'accertamento delle infrazioni (trasporto del Sindaco e scorta).

L'affermazione è corretta poiché, ai sensi dell'art. 177, comma 2, cod. strada, richiamato dall'art. 5-*bis* d.l. n. 83 del 2002, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2002, le scorte possono derogare ai divieti ed alle prescrizioni del codice della strada solo a determinate condizioni (servizi urgenti e uso congiunto di dispositivo acustico e visivo), non riscontrate sul piano probatorio nel caso di specie .

7. Il terzo motivo di ricorso è fondato.

7.1. Il Tribunale è incorso nelle denunciate violazioni di legge processuale, avuto riguardo alla questione della nullità per tardività della sola ordinanza-ingiunzione prot. n. 26835/2013, che risulta essere stata dedotta in sede di opposizione dinanzi al Giudice di pace.

La questione era stata dichiarata assorbita, essendo stata accolta la domanda sulla base di una delle prospettate *causae petendi*, quella dell'esimente, e pertanto gli opponenti vittoriosi nel giudizio di primo grado non avevano l'onere di proporre appello incidentale per far valere la *causa petendi* non esaminata, essendone sufficiente la riproposizione (*ex plurimis,* Cass. 25/09/2014, n. 20172; Cass. 24/05/2007, n. 12162).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

In questa prospettiva risulta priva di fondamento la tesi dell'Amministrazione controricorrente secondo cui, poiché la tempestività dell'ordinanza-ingiunzione costituiva questione pregiudiziale, l'assorbimento avrebbe comportato il rigetto implicito che richiedeva il gravame incidentale.

8. All'accoglimento del terzo motivo di ricorso segue la cassazione *in parte qua* della sentenza impugnata ed il rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale provvederà anche a regolare e spese di lite del presente giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due motivi, cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale monocratico di Bergamo in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 11 settembre 2019.

Il Presidente

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Simona Cicardello

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 27 NOV 2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale